Bella R. Stazione di Patologia Veg.

R. Stazione di Patologia vegetale
e
R. Osservatorio fitopatologicó per la provincia di Roma e gli Abruzzi
DIRETTI DAL PROF. G. CUBONI
Roma (30) - Via S. Susanna, 13

BOLLETTINO MENSILE

DI INFORMAZIONI E NOTIZIE

redatto per cura del Vicedirettore Prof. G. B. TRAVERSO

Anno I - N. 5-6 - Maggio-Giugno 1920

SOMMARIO:

pag.

La legislazione antifillosserica in Italia 59
Testo unico delle leggi per la fillossera e per i Consorzi antifillosserici 65
Consigli pratici. — Trattamento delle viti colpite dalla grandine 77
Informazioni. — La lotta contro la « bianca-rossa » degli agrumi nella provincia di Catania 78
Notizie di cronaca 79

ROMA
TIPOGRAFIA CUGGIANI
35, via della Pace
1920

IMPERIAL BUREAU OF MYCOLOGY 27 JUN. 1921

PERSONALE DEGLI UFFICI

Prof. Comm. Giuseppe Cuboni, Direttore
Prof. Giovanni Battista Traverso, Vicedirettore
Dott. Beniamino Peyronel, Assistente
Dott. Jone Cortini Comanducci, Preparatrice
Dott. Cav. Renato Perotti, Assistente straordinario per la Bacteriologia
Dott. Maria Solaroli Ciuffi, Segretaria-Contabile
Luigi Grossi, Inserviente

* * *

Prof. Comm. Battista Grassi, Senatore del Regno, Delegato fitopatologico
Prof. Anna Foà, Delegato fitopatologico
Prof. Giulio Trinchieri, Delegato fitopatologico

Studiosi che frequentarono il Laboratorio:

Prof. Cav. Enrico Pantanelli, R. Ispettore per le malattie delle piante
Dott. Vincenzo Rivera, Laureato in Scienze Naturali
Dott. Corrado Colizza, Laureato in Scienze Agrarie

La legislazione antifillosserica in Italia

Nei precedenti numeri abbiamo visto come si sia svolta in Italia la organizzazione del servizio di difesa contro le malattie delle piante, alla quale diede il primo impulso la comparsa della fillossera in Europa, ed abbiamo riportato il testo della Convenzione internazionale antifillosserica di Berna. In questo numero esporremo cronologicamente le disposizioni legislative contro la fillossera emanate in Italia, quali risultano dalla Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, dove il lettore che ne avesse interesse potrà ritrovare il testo delle singole leggi e dei singoli decreti che qui citiamo soltanto, per ragione di brevità, col loro numero e titolo, tanto più che la maggior parte di essi è riassorbita nel più recente Testo unico delle leggi per la fillossera ed i Consorzi antifillosserici, approvato con D. L. 23 agosto 1917, n. 1474, che riproduciamo integralmente, e nel relativo Regolamento, approvato con D. L. 13 giugno 1918, n. 1099. Fino al 1913, quando venne emanata la legge sulle malattie delle piante, che riprodurremo nel prossimo numero, si può dire che solo la fillossera sia stata oggetto di disposizioni legislative, qualora si eccettuino la legge contro la *Doriphora* delle patate (30 maggio 1875) e quelle contro la *Diaspis* (2 luglio 1891 e 24 marzo 1904). Anche dopo tale epoca i provvedimenti contro la fillossera rimasero sempre distinti da quelli contro le altre malattie delle piante, quantunque si sia riconosciuta la opportunità di unificare le due cose in un tutto organico e sia allo studio tale progetto di unificazione.

Ciò premesso, ecco l'elenco cronologico delle disposizioni emanate per la difesa contro la fillossera.

R. D. 6 ottobre 1872, n. 1028, col quale è sospesa l'importazione ed il transito delle barbatelle, dei magliuoli o tralci di ogni specie di vite.

R. D. 14 ottobre 1873, n. 1643, che sospende l'importazione ed il transito delle piante da frutta.

Legge 24 maggio 1874, n. 1934, colla quale i Regi Decreti del 6 ottobre 1872 e del 14 ottobre 1873 sono convertiti in legge.

R. D. 8 settembre 1876, n. 3323, concernente il divieto della importazione delle uve fresche intatte o pigiate, delle foglie e di qualsiasi altra parte delle viti.

Legge 29 marzo 1877, n. 3767, colla quale è approvato il R. D. 8 settembre 1876.

Legge 3 aprile 1879, n. 4810, che contiene disposizioni per impedire la diffusione della fillossera.

R. D. 15 febbraio 1880, n. 5298, che bandisce concorsi a premi per i piantonai e semenzai di viti americane.

R. D. 3 marzo 1881, n. 292, che permette la importazione di magliuoli di viti americane resistenti alla fillossera.

Legge 14 luglio 1881, n. 301, che approva alcuni provvedimenti relativi alla fillossera.

R. D. 31 luglio 1881, n. 380, che approva il Testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera.

R. D. 6 novembre 1881, n. 506, che approva il Regolamento inteso ad impedire la diffusione della fillossera.

R. D. 18 febbraio 1883, n. 1234, che sospende l'importazione nella Sardegna delle viti e delle parti vive di viti.

Legge 29 aprile 1883, n. 1295, sulla fillossera.

R. D. 13 maggio 1883, n. 1344, che approva il Testo unico delle leggi sulla fillossera.

R. D. 13 aprile 1884, n. 2219, che istituisce presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio una Commissione consultiva per la fillossera.

R. D. 25 aprile 1886, n. 3842, che sospende l'importazione ed il transito nella e per la provincia di Bergamo lungo il tratto dell'Adda fra i comuni di Vercurago e Canonica delle materie indicate ai paragrafi *a*, *b*, *c* dell'art. 1 del Testo unico delle leggi sulla fillossera, ap-

provato con R. D. 13 maggio 1883, provenienti dalle provincie di Como e Milano.

Legge 12 febbraio 1888, n. 5202, sulla fillossera.

R. D. 26 febbraio 1888, n. 5237, che rende esecutiva la Convenzione internazionale antifillosserica di Berna.

R. D. 4 marzo 1888, n. 5252, che approva il Testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera.

R. D. 10 giugno 1888, n. 5467, che sospende la importazione ed il transito nella e per la provincia di Sondrio delle materie vegetali provenienti da quelle di Como e Milano capaci della diffusione della fillossera.

R. D. 12 agosto 1888, n. 5659, che permette l'importazione di piante o parti vive di piante dai paesi che non aderirono alla Convenzione antifillosserica di Berna.

Legge 14 luglio 1889, n. 6276, che autorizza il Governo del Re a rendere esecutiva la dichiarazione aggiuntiva alla Convenzione antifillosserica di Berna [1].

R. D. 9 ottobre 1889, n. 6449, riguardante l'accordo conchiuso fra l'Italia e la Svizzera per l'importazione ed esportazione dei prodotti vegetali entro la zona di confine.

R. D. 1° dicembre 1889, n. 6550, che vieta l'importazione ed il transito dei vegetali dai territori comunali di Briga e Tenda negli altri della provincia di Cuneo.

R. D. 15 dicembre 1889, n. 6556, che dà piena e completa esecuzione alla dichiarazione aggiuntiva alla Convenzione antifillosserica di Berna.

R. D. 18 gennaio 1891, n. 39, col quale si stabilisce che il Direttore della Stazione di Patologia vegetale di Roma faccia parte di diritto della Commissione consultiva per la fillossera.

R. D. 19 ottobre 1893, n. 606, che regola l'importazione ed il transito dei vegetali nell'isola di Pantelleria.

R. D. 12 novembre 1893, n. 641, che sospende l'importazione ed il transito dei vegetali nella provincia di Brescia.

R. D. 17 dicembre 1893, n. 692, che regola lo scambio dei vegetali e dei concimi nella zona di confini austriaci ed italiani.

[1] L'aggiunta all'art. 3, firmata a Berna il 15 aprile 1889, dice: « Nelle contrattazioni fra gli Stati contraenti, l'attestato dell'autorità competente del paese d'origine, previsto all'alinea 2, non sarà necessario allorchè si tratti di spedizione di piante provenienti da uno stabilimento iscritto nell'elenco pubblicato in esecuzione dell'art. 9, n. 6, della Convenzione ».

*

R. D. 1° aprile 1894, n. 126, che sospende l'importazione ed il transito nella provincia di Verona delle materie indicate alle lettere *a, b, c* del Testo unico delle leggi antifillosseriche.

R. D. 8 luglio 1894, n. 357, riguardante la circolazione delle uve nelle provincie di Brescia e Verona.

R. D. 18 aprile 1895, n. 252, che vieta l'importazione ed il transito nella e per la provincia di Alessandria delle materie indicate alle lettere *a, b, c* dell'art. 1 del Testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera.

R. D. 18 agosto 1895, n. 582, id. id. per la provincia di Mantova.

R. D. 18 agosto 1895, n. 583, id. id. per le provincie di Brescia, Verona ed Alessandria.

R. D. 19 agosto 1896, n. 392, che sospende la importazione ed il transito nelle e per le provincie di Alessandria, Brescia, Mantova e Verona delle materie indicate nell'art. 1 del Testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera.

R. D. 25 febbraio 1897, n. 106, che sospende l'importazione ed il transito nella e per l'isola di Pantelleria dei vegetali capaci della diffusione della fillossera.

R. D. 27 giugno 1897, n. 289, che abroga il R. D. 25 aprile 1886, n. 3842.

R. D. 20 novembre 1897, n. 504, che modifica il R. D. 25 febbraio 1897, n. 106.

R. D. 2 dicembre 1897, n. 516, che disciplina la importazione dei vegetali nei comuni dell'isola di Lampedusa.

R. D. 27 gennaio 1898, n. 38, che sospende la importazione dei vegetali nella provincia di Sondrio.

R. D. 19 maggio 1898, n. 226, che autorizza i frazionisti di Sant'Agata, nel comune di Gera, di importare concime in una determinata zona della provincia di Sondrio.

R. D. 10 luglio 1898, n. 353, che modifica il R. D. 2 dicembre 1897, n. 516.

R. D. 9 agosto 1898, n. 375, che sospende l'importazione ed il transito nelle e per le provincie di Alessandria, Brescia, Mantova e Verona dei vegetali capaci della diffusione della fillossera.

R. D. 7 luglio 1898, n. 400, che provvede alla nomina di nuovi componenti della Commissione consultiva per la fillossera.

R. D. 25 ottobre 1898, n. 460, che sospende l'importazione ed il transito nella e per la provincia di Vicenza dei vegetali capaci della diffusione della fillossera.

R. D. 4 maggio 1899, n. 176, che sospende l'importazione ed il transito nella e per l'isola di Pantelleria dei vegetali capaci della diffusione della fillossera.

R. D. 23 ottobre 1899, n. 426, che sospende l'importazione ed il transito nelle Puglie delle materie indicate nell'art. 1 del Testo unico delle leggi antifillosseriche.

R. D. 23 novembre 1899, n. 503, che disciplina la esportazione delle viti americane dalle isole di Sicilia, Sardegna e dell'Elba.

Legge 6 giugno 1901, n. 355, portante l'istituzione di Consorzi di difesa contro la diffusione della fillossera.

R. D. 9 marzo 1902, n. 105, che approva il Regolamento per la esecuzione della legge 6 giugno 1901 sui Consorzi di difesa contro la fillossera.

R. D. 5 giugno 1902, n. 221, che sospende l'importazione ed il transito nella e per la provincia di Padova delle materie indicate nell'art. 1 del Testo unico delle leggi antifillosseriche.

R. D. 8 agosto 1902, n. 385, portante disposizioni uniformi per la importazione ed il transito dei vegetali capaci della diffusione della fillossera nelle provincie e nelle isole del Regno immuni dalla fillossera.

R. D. 8 agosto 1902, n. 386, che applica alle provincie di Foggia, Mantova, Padova, Sondrio, Verona, Vicenza e alle isole di Lampedusa e Pantelleria le disposizioni contenute nel R. D. 8 agosto 1902, n. 385.

R. D. 8 agosto 1902, n. 387, che sospende dalle isole di Sicilia, di Sardegna e dell'Elba la esportazione delle viti.

R. D. 19 febbraio 1903, n. 182, che delimita la parte della provincia di Sondrio da assoggettare a divieti antifillosserici.

R. D. 21 gennaio 1904, n. 21, che consente la esportazione di viti americane da vivai privati della Sicilia.

R. D. 7 febbraio 1904, n. 93, che estende alla provincia di Teramo le disposizioni regolamentari sui Consorzi di difesa contro la fillossera.

R. D. 21 aprile 1904, n. 321, che modifica il numero dei componenti la Commissione consultiva per la fillossera.

R. D. 19 gennaio 1905, n. 36, che modifica parzialmente le disposizioni contenute nell'art. unico del R. D. 7 luglio 1898, n. 490, sulla costituzione della Commissione consultiva per la fillossera.

R. D. 30 luglio 1905, n. 457, che limita la parte della provincia di Sondrio soggetta alle disposizioni contro la fillossera.

R. D. 30 luglio 1905, n. 623, che regola l'esportazione delle viti americane dall'isola d'Elba.

R. D. 3 marzo 1906, n. 170, che modifica le vigenti disposizioni circa l'ordinamento della Commissione consultiva per la fillossera.

Legge 2 maggio 1907, n. 221, portante disposizioni relative ai terreni danneggiati dalla fillossera.

Legge 7 luglio 1907, n. 490, per la costituzione dei Consorzi per la difesa della viticoltura contro la fillossera.

R. D. 15 settembre 1907, n. 701, che approva il regolamento per l'applicazione della legge riguardante i terreni danneggiati dalla fillossera.

R. D. 1° marzo 1908, n. 109, che consente, sotto determinate condizioni, la esportazione delle talee e barbatelle di viti americane dalle isole di Sicilia, Elba e Sardegna, provenienti anche da vivai privati, dirette a comuni fillosserati o sospetti di infezione fillosserica compresi nelle zone abbandonate.

R. D. 17 maggio 1908, n. 291, che approva il Testo unico delle leggi sui Consorzi di difesa contro la fillossera.

R. D. 17 maggio 1908, n. 343, che approva il Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi sui Consorzi di difesa contro la fillossera.

R. D. 28 luglio 1910, n. 587, che abroga il R. D. 7 febbraio 1904, n. 93.

R. D. 3 novembre 1910, n. 806, che sostituisce un comune nel Consorzio antifillosserico della provincia di Teramo.

Legge 26 giugno 1913, n. 786, che approva modificazioni al Testo unico delle leggi 6 giugno 1901, n. 355 e 7 luglio 1907, n. 490 sui Consorzi di difesa della viticoltura, ed al Testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, emanato con R. D. 4 marzo 1888, n. 5252.

D. L. 31 maggio 1917, n. 1144, col quale è modificato l'art. 9 della legge 26 giugno 1913, n. 786, che approva modificazioni al Testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera.

D. L. 23 agosto 1917, n. 1474, che approva il Testo unico delle leggi per la fillossera e per i Consorzi antifillosserici.

D. L. 12 maggio 1918, n. 738, che autorizza i Consorzi antifillosserici ad elevare il contributo consorziale stabilito dall'art. 28 del Testo unico approvato con D. L. 23 agosto 1917, destinando parte di esso come sussidio pei proprietari di viti distrutte.

D. L. 13 giugno 1918, n. 1099, che approva il Regolamento per l'esecuzione del Testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, circa la fillossera ed i Consorzi antifillosserici.

Testo unico
delle leggi per la fillossera e per i Consorzi antifillosserici
(approvato con D. L. 23 agosto 1917, n. 1474)

Tit. I. — PROVVEDIMENTI CONTRO LA FILLOSSERA.

Cap. I. — Dei divieti d'importazione e di transito.

Art. 1. — È sospesa l'importazione ed il transito:

a) delle barbatelle, dei magliuoli o tralci di ogni specie di viti, delle uve fresche, intatte o pigiate, delle foglie e di qualsiasi altra parte della vite, dei pali o tutori e dei sostegni, di ogni sorta, delle viti, già usati;

b) delle piante e delle parti vive di piante di qualsivoglia specie;

c) dei concimi vegetali o misti.

Art. 2. — Sono permessi, dal 1° novembre al 31 maggio, la importazione ed il transito dei fiori recisi e delle frutta, escluse quelle delle cucurbitacee.

È data facoltà al Ministero di Agricoltura di permettere:

a) l'importazione ed il transito delle vinacce fermentate e delle sanse destinate a solo oggetto di estrarne olio;

b) l'introduzione, sino al 30 giugno, delle foglie di gelso provenienti da luoghi riconosciuti immuni da fillossera, e ciò a solo scopo di bachicoltura.

Potrà lo stesso Ministero, con quelle norme che si crederanno necessarie, introdurre dall'estero vegetali, compresi nei divieti, per uso di pubblici istituti di botanica, e nel solo caso di accertata provenienza immediata da luoghi in cui non si coltiva affatto la vite.

Art. 3. — Con decreti reali si potranno estendere, in tutto od in parte, alle spedizioni da un luogo all'altro del territorio nazionale, le proibizioni espresse nell'art. 1. Il divieto e le discipline pel trasporto possono, entro i limiti di cui sopra, essere, con disposizione ministeriale, applicati a territori nei quali si trovino uno o più centri di infezione, e che perciò sono dichiarati infetti. Possono del pari essere decretati per territori semplicemente sospetti di essere invasi dalla fillossera.

Art. 4. — Il Governo del Re è autorizzato ad aderire alla Convenzione antifillosserica sottoscritta a Berna il 3 novembre 1881 e ad emettere i provvedimenti necessari per darvi esecuzione.

Per le materie non contemplate nella suddetta Convenzione, e per gli Stati non aderenti alla Convenzione medesima, il Governo applicherà gli articoli 1 e 2 della legge vigente, salvo ad introdurre con decreti reali le modificazioni che potranno essere necessarie per la loro applicazione a casi speciali.

Cap. II. — Del servizio antifillosserico.

Art. 5. — L'alta direzione del servizio antifillosserico rimane affidata al Ministero dell'Agricoltura.

Le persone da questo delegate alla sorveglianza per la ricerca della fillossera hanno diritto di entrare ovunque sono viti per praticarvi le volute indagini.

I Sindaci hanno l'obbligo di esercitare una rigorosa sorveglianza sopra tutta la superficie del territorio comunale per conoscere, senza ritardo, se in qualche località siano indizi di invasione fillosserica.

I Sindaci ed i Sottoprefetti i quali venissero, per denunzia di qualsiasi cittadino od associazione, od altrimenti, a notizia della presenza accertata o temuta della fillossera sopra qualsiasi pianta di vite, entro o fuori di un vigneto, debbono immediatamente, e possibilmente per telegrafo, informarne il Prefetto della Provincia ed il Ministero dell'Agricoltura.

Art. 6. — Appena ricevuta notizia della esistenza della infezione, il Ministero dell'Agricoltura dispone che, per mezzo di speciali delegati, venga ispezionata la località sospetta.

Accertata la presenza dell'insetto, il Ministero stesso, udita la Commissione consultiva per la difesa contro le malattie delle piante, determina quali provvedimenti abbiano ad adottarsi per impedirne la diffusione.

Il Ministero dell'Agricoltura, però, sentito il parere della detta Commissione, potrà consentire l'applicazione del metodo distruttivo (per la difesa di un territorio consorziato) solamente quando le infezioni da distruggere non siano troppo estese o troppo sparse, e quando mirino a salvaguardare importanti regioni vitate tuttora immuni.

Art. 7. — Ove venga prescritto il metodo distruttivo, il Ministero ordina la determinazione delle aree infette e delle zone di sicurezza, alle quali la distruzione dovrà venire applicata. Ordina del pari la determinazione della zona di difesa.

Ove non venisse prescritto il metodo di cui sopra, il Ministero ha facoltà di accordare ai proprietari dei terreni infetti una sovvenzione non maggiore di L. 100 per ettaro, a condizione che venga adoperato quel metodo curativo che venisse indicato dal Ministero stesso, udito l'avviso della Commissione consultiva per la difesa contro le malattie delle piante.

Qualora vi concorra il parere del Consiglio provinciale, può il Governo, udito l'avviso della Commissione di cui sopra, rendere obbligatorio pel territorio di uno o più comuni il metodo curativo di cui al paragrafo precedente; in questo caso una quota delle spese, non minore del terzo, deve essere assunta dalla Provincia.

Art. 8. — Nei casi d'infezione di limitata superficie o d'infezioni minaccianti estesi territori vitati ancora immuni, il Ministero di Agricoltura può nominare, su proposta della Deputazione provinciale, una Commissione locale composta di cinque membri, di cui uno scelto dal Ministero di Agricoltura, uno dal Ministero del Tesoro, uno dalla Deputazione provinciale, uno dal Consorzio antifillosserico ed uno dai viticoltori del comune o dei comuni ove si è riscontrata la infezione.

Spetta a questa Commissione di decidere il metodo di difesa da adottare e i lavori da eseguire. Ad essa il Ministero può delegare la facoltà di eseguire le distruzioni delle zone infette e di quelle di sicurezza.

Nelle provincie ove funzionano i Consorzi antifillosserici, la Commissione provinciale assume i poteri suindicati. Prenderanno parte alle sue deliberazioni il presidente del Consorzio del territorio infetto e il consigliere provinciale del mandamento interessato.

Art. 9. — Le spese per le ispezioni, per gli studi e per le visite sono a carico dello Stato.

Le spese necessarie per la distruzione, nei casi di cui al precedente articolo, sono anticipate dal Ministero dell'Agricoltura, ma ricadono, per quattro decimi, a carico della Provincia, per un decimo a carico del Consorzio antifillosserico e per cinque decimi a carico dello Stato.

Il rimborso delle quote dovute al Tesoro dalla Provincia e dal Consorzio avrà luogo mediante delegazioni rilasciate sui rispettivi esattori.

Art. 10. — Fuori dei casi di cui all'art. 8, le spese per la distruzione sono per una metà a carico del Consorzio obbligatorio di provincie. Il carico di ciascuna Provincia non potrà eccedere l'ammontare di una sovrimposta di quattro centesimi per ogni lira d'imposta erariale principale.

Il Ministero dell'Agricoltura è autorizzato, sentito il parere della Commissione consultiva per la difesa contro le malattie delle piante, ed il Consiglio di Stato, a formare la circoscrizione dei Consorzi di provincie, come sarà consigliato dalle infezioni fillosseriche scoperte o che si potranno scoprire.

Art. 11. — Nessuna indennità è dovuta ai proprietari per le viti distrutte nella zona infetta e in quella di sicurezza, la quale ultima non potrà superare la larghezza di 10 metri.

Tuttavia il Ministero può accordare speciali sussidi, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, quando la distruzione delle viti abbia avuto luogo nei fondi appartenenti a piccoli proprietari viticoltori, o coltivati direttamente da piccoli coloni o fittuari.

Art. 12. — Nessun compenso è dovuto ai proprietari degli stabilimenti di orticoltura e di vivai di piante da frutta e da ornamento, nei quali fossero coltivate, promiscuamente con altre piante, viti riconosciute infette, per i danni che sono la conseguenza dei provvedimenti emanati dal Ministero di Agricoltura a fine di distruggere la fillossera e di impedirne la diffusione.

Art. 13. — È data facoltà al Governo del Re di nominare commissari regi con giurisdizione sopra una o più provincie, delegando loro, in tutto o in parte, le attribuzioni del Ministero.

È pure fatta facoltà al Governo del Re di emettere mandati di anticipazioni anche superiori alle lire 30000.

Tit. II. — CONSORZI ANTIFILLOSSERICI.

Cap. I. — Della costituzione dei Consorzi.

Art. 14. — In tutte le provincie del Regno, nelle quali sarà ritenuto necessario, dovranno istituirsi, col concorso dello Stato, Consorzi fra i proprietari di vigneti e di terreni vitati, secondo le norme della presente legge e per gli scopi seguenti:

a) la vigilanza contro la diffusione della fillossera e la esecuzione delle operazioni di difesa contro di essa nel territorio del Consorzio;

b) l'esplorazione dei vigneti, per ricercare ed accertare la eventuale esistenza della infezione fillosserica;

c) l'istituzione di vivai di viti resistenti per la ricostituzione e il nuovo impianto di vigneti, oltre il promuovere la ricostituzione dei vigneti invasi o distrutti dalla fillossera;

d) la diffusione, mediante scritti, conferenze ed esercitazioni pratiche, delle nozioni intorno alla fillossera ed all'uso delle viti resistenti.

I detti Consorzi potranno anche estendere la loro azione alla difesa dei vigneti e terreni vitati contro altre infezioni e, in genere, procurare colla cooperazione i mezzi atti a favorire la prosperità della viticoltura.

Art. 15. — I Consorzi potranno stabilirsi per provincia, per mandamento, per comuni o gruppi di comuni che abbiano identici interessi viticoli.

Art. 16. — Sarà ritenuta necessaria la costituzione di Consorzi quando il quarto dei proprietari dei vigneti e terreni vitati, possedenti almeno il terzo della superficie vitata di un determinato territorio, ne facciano domanda al Prefetto.

Ricevuta la domanda dei proprietari, il Prefetto, sentito il parere della Commissione provinciale e del R. Commissario, stabilirà la circoscrizione del Consorzio.

Art. 17. — Qualora manchi la domanda di cui all'articolo precedente, il Prefetto, su richiesta del R. Commissario, sentita la Deputazione provinciale, dovrà, nel termine e con le forme stabilite dal regolamento, invitare i proprietari d'uno o più comuni a dichiarare se intendono costituirsi in Consorzio.

Art. 18. — Il Ministero di Agricoltura, sentito il parere della Commissione consultiva per la difesa contro le malattie delle piante, potrà ordinare la costituzione di Consorzi quando la loro mancanza costituisca un danno od un pericolo per le provincie o per i comuni finitimi, ovvero si tratti della difesa di importanti regioni vitate ancora immuni.

Art. 19. — Potranno assumere le funzioni di Consorzi le associazioni, unioni o società cooperative regolarmente costituite, che dal Ministero di Agricoltura, udito il parere della Commissione consultiva per la difesa contro le malattie delle piante, siano giudicate in grado di adempiere all'ufficio dei Consorzi stessi. In tal caso saranno a dette associazioni estese le disposizioni degli articoli 25, 28, 32, 35 del presente Testo unico.

Art. 20. — Per procedere alla costituzione del Consorzio, il Sindaco di ciascun comune inviterà i proprietari di vigneti e di terreni vitati, anche quando non siano da essi direttamente coltivati, a denunziare all'ufficio comunale la contrada e la estensione dei vigneti e dei terreni vitati di loro proprietà, siano questi con alberi o senza. Tale invito dovrà farsi entro il termine che sarà stabilito col regolamento.

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine precedente, la Giunta municipale compilerà l'elenco dei proprietari di vigneti e di terreni vitati nel comune, supplendo, mediante informazioni d'ufficio, alle denunzie mancanti, e rettificando quelle inesatte. Gli Uffici del registro e le Agenzie delle imposte dirette e del catasto sono obbligati a fornire gratuitamente le informazioni all'uopo richieste.

L'elenco è pubblicato all'albo pretorio e spedito in copia al comune capoluogo del Consorzio.

Contro l'elenco sono ammessi, nei 30 giorni dalla sua pubblicazione, i ricorsi degli interessati, e sopra di essi provvederà definitivamente il Prefetto, udito il Consiglio di prefettura.

In pendenza dei ricorsi, l'elenco avrà pieno vigore giuridico agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Il Comune che rifiuti la compilazione e la pubblicazione degli elenchi e dei ruoli dei proprietari di vigneti e terreni vitati, cade sotto la sanzione dell'art. 216 della Legge comunale e provinciale.

Art. 21. — Nel termine di un mese dalla pubblicazione degli elenchi, il sindaco del comune capoluogo del progettato Consorzio, con avviso notificato dal messo comunale e pubblicato all'albo pretorio di ciascun comune, convoca tutti i proprietari di vigneti e di terreni vitati per deliberare se intendono costituirsi in Consorzio.

Art. 22. — Il Ministro di Agricoltura, su domanda dei Consorzi interessati o su proposta del R. Commissario, potrà, sentito il parere della Commissione consultiva per la difesa contro le malattie delle piante, mutare la circoscrizione dei Consorzi, suddividerli ovvero ordinare l'unione di due o più Consorzi. Verificandosi uno di tali casi, il fondo di cassa esistente presso i Consorzi interessati sarà proporzionalmente ripartito con le modalità da stabilirsi col regolamento.

Cap. II. — Dell'amministrazione dei Consorzi e dei ruoli di contribuenza.

Art. 23. — Ciascun Consorzio è amministrato da una Commissione consorziale di cinque componenti, che durerà in carica cinque anni.

Essa sarà nominata mediante elezioni di secondo grado allorquando i Consorzi siano costituiti da più comuni ed il numero dei proprietari inscritti negli elenchi non sia inferiore ai 500; mediante elezione diretta e di primo grado in tutti gli altri casi.

Nel primo caso il numero degli elettori consorziali sarà proporzionato alla superficie indicata negli elenchi, secondo il rapporto che verrà stabilito dalla Deputazione provinciale, sentito il parere della Commissione provinciale e del R. Commissario.

La metà degli elettori consorziali sarà nominata dalla Deputazione provinciale fra i maggiori contribuenti del Consorzio, l'altra metà dalla assemblea di tutti i contribuenti presieduta da un delegato prefettizio.

La convocazione dei contribuenti per la nomina degli elettori consorziali, e quella delle assemblee elettorali di primo e di secondo grado, per la nomina della Commissione consorziale, saranno fatte nei termini e con le norme che verranno stabiliti dal regolamento per l'esecuzione del presente Testo unico.

Ciascun proprietario ha un voto per ogni ettaro o frazione di ettaro. Chi possiede più di dieci ettari avrà un voto di più per ogni diecina di ettari o frazione di diecina: ma mai oltre i venti voti.

I proprietari possono farsi rappresentare alle adunanze con semplice lettera di delegazione autenticata per la firma dal Sindaco, esente da ogni tassa.

Art. 24. — Almeno trenta giorni prima che scada il quinquennio dalla nomina della Commissione consorziale, il presidente di questa, nel caso di elezione di secondo grado, convoca gli elettori consor-

ziali per la nomina della Commissione; nel caso invece di elezione di primo grado convoca i proprietari inscritti negli elenchi pel medesimo scopo.

Qualora egli non adempia a quella disposizione, vi provvederà d'ufficio il Prefetto.

Per le dette convocazioni ed elezioni, valgono le norme dell'articolo precedente.

Art. 25. — Gli elettori consorziali nominati dai contribuenti o dalla Deputazione provinciale dureranno in carica cinque anni.

Trenta giorni prima che scada il quinquennio della loro nomina, si dovrà procedere alla nuova loro elezione seguendo le norme indicate nell'articolo 23 del presente Testo unico.

Art. 26. — In ogni anno l'assemblea dei proprietari sarà convocata per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, per la relazione finanziaria e morale del Consorzio e per gli altri provvedimenti che saranno del caso.

Art. 27. — I locali occorrenti alla Commissione consorziale saranno forniti dal Comune ove ha sede il Consorzio.

L'opera dei funzionari amministrativi e contabili ad essa occorrenti è fornita dai Comuni consorziati, ripartendosi la eventuale spesa in proporzione alla estensione vitata che ciascun comune rappresenta.

Nel regolamento per l'applicazione della presente Legge saranno indicate le norme per detta spesa ed i limiti entro cui dovrà mantenersi.

Art. 28. — Ogni proprietario di vigneti e di terreni vitati compresi nella circoscrizione del Consorzio, dovunque egli sia domiciliato, è obbligato alla contribuzione annua che sarà stabilita dalla Commissione consorziale ed approvata dal Ministero, sentita la Commissione provinciale. Tale contribuzione in nessun caso potrà eccedere la misura di una lira per ogni ettaro di terreno vitato.

Per la frazione di ettaro, la tassa sarà intera se raggiunge la estensione di mezzo ettaro, sarà ridotta alla metà se inferiore a mezzo ettaro.

Saranno esenti i proprietari di vigneti e di terreni vitati che posseggono, anche in vari appezzamenti, una estensione inferiore ad un quarto di ettaro. Essi non saranno compresi nel ruolo dei proprietari agli effetti dell'art. 16 del presente Testo unico.

Art. 29. — La contribuzione decorre dal giorno della costituzione del Consorzio ed è a carico del proprietario, nonostante qualunque patto contrario.

Però, invece del proprietario, sarà tenuto al pagamento del contributo l'usufruttuario e, in generale, chi per le leggi vigenti è tenuto al pagamento del tributo fondiario.

Art. 30. — Sugli elenchi di cui all'art. 20 le Commissioni consorziali formeranno il ruolo delle contribuzioni.

Esso sarà reso esecutivo dal Prefetto, che provvederà definitivamente sui reclami presentati contro il ruolo stesso.

Art. 31. — Sopra denunzia degli interessati o per via di accertamento diretto, pel quale hanno obbligo di fornire gratuitamente le occorrenti informazioni i Ricevitori del registro e gli Agenti delle imposte, saranno notati negli elenchi i trasferimenti della proprietà dei vigneti e dei terreni vitati, e si apporteranno, ogni anno, quelle varianti che risultino dagli accertamenti eseguiti, modificandosi in conformità ogni anno i ruoli di contribuzione.

Art. 32. — Con i privilegi, la procedura e le norme della legge per la riscossione delle imposte dirette, e con lo stesso aggio, gli esattori comunali riscuotono le contribuzioni in base ai ruoli esecutivi, ed eseguono i pagamenti nelle forme da stabilirsi col regolamento di amministrazione e di contabilità di cui all'art. 51 del presente Testo unico.

Gli esattori hanno l'obbligo di depositare, per conto del Consorzio, alla Cassa di risparmio postale, tutte le somme giacenti in cassa quando superino le lire cinquecento.

Le operazioni di deposito e di rimborso sono regolate dalle disposizioni della Legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dai relativi regolamenti.

Cap. III. — Della vigilanza sui Consorzi e della Commissione provinciale.

Art. 33. — La vigilanza sui Consorzi rimane affidata al Ministero di Agricoltura.

La vigilanza dovrà essere esercitata da un R. Commissario coadiuvato da due vice-commissari da nominarsi con decreto reale su proposta del Ministro d'Agricoltura, d'accordo con quello del Tesoro. Potranno essere aggiunti delegati tecnici nominati dal Ministero di Agricoltura.

I delegati tecnici sono alla immediata dipendenza del R. Commissario e dei vice-commissari e possono, su domanda delle Commissioni consorziali o di ufficio, essere destinati ad organizzare i servizi consorziali o ad invigilare sul loro funzionamento.

Art. 34. — Gli assegni e le indennità spettanti al R. Commissario, ai vice-commissari ed ai delegati tecnici sono a carico dello Stato e saranno determinati col regolamento.

Potranno essere scelti come delegati tecnici i direttori delle Cattedre ambulanti di agricoltura ai quali, in questo caso, sarà solo corrisposta una indennità da stabilirsi anch'essa col regolamento.

Salva questa eccezione, tutti i delegati necessari per l'applicazione della presente legge saranno nominati per pubblico concorso.

Art. 35. — È data facoltà al R. Commissario di richiamare le Commissioni consorziali alla osservanza delle leggi vigenti, ed eventualmente di prescrivere, mediante ordinanze motivate, i procedimenti tecnici da seguire.

Contro tali ordinanze le Commissioni consorziali potranno ricorrere al Ministero di Agricoltura, al quale spetterà la decisione.

In caso di persistente infrazione della legge o delle ordinanze del R. Commissario, questi potrà proporre al Ministero lo scioglimento della Commissione consorziale.

Lo scioglimento della Commissione consorziale si farà per decreto ministeriale, che affiderà l'amministrazione del Consorzio ad un delegato straordinario, la scelta del quale potrà cadere anche fra i non proprietari di vigne e di terreni vitati appartenenti al Consorzio.

Il decreto di scioglimento fisserà i termini dell'amministrazione straordinaria e della convocazione dell'assemblea consorziale per procedere alla elezione della nuova Commissione nei termini e nei modi indicati dall'art. 23 del presente Testo unico.

Art. 36. — In ciascuna provincia, una Commissione provinciale, d'accordo col R. Commissario, sorveglierà l'esecuzione della presente legge e coordinerà il lavoro delle Commissioni consorziali.

Le Commissioni provinciali sono composte di tre membri nominati uno dal Ministero di Agricoltura, uno dalla Deputazione provinciale e uno dai Consorzi antifillosserici.

Almeno due volte l'anno la Commissione inviterà i presidenti dei Consorzi, od i loro delegati, a conferenze sui metodi eseguiti e sull'indirizzo da dare alle operazioni antifillosseriche. Detta Commissione compilerà e pubblicherà una relazione annuale sopra l'applicazione della presente legge.

Spetta alla Commissione provinciale provvedere qualora l'assemblea consorziale non approvi i bilanci.

Il R. Commissario interviene alle adunanze di essa con voto consultivo.

Art. 37. — I presidenti ed i membri della Commissione provinciale e delle Commissioni consorziali debbono essere proprietari di vigneti o di terreni vitati.

Le loro funzioni, nonchè quelle dei delegati straordinari, nel caso previsto dall'art. 35, sono gratuite. Ad essi non compete alcuna indennità, neanche sotto forma di rimborso di spesa di qualsiasi natura.

Art. 38. — Le denunzie, tutti i verbali, atti e documenti relativi ad operazioni considerate dal presente Testo unico sono esenti dalla tassa di bollo e registro.

Art. 39. — I locali occorrenti alla Commissione provinciale saranno forniti dalla Provincia. L'opera amministrativa e contabile oc-

corrente alla Commissione provinciale sarà prestata dal delegato tecnico residente nel capoluogo della provincia.

Cap. IV. — Dei mutui, delle Federazioni e della cessazione dei Consorzi.

Art. 40. — Ai Consorzi antifillosserici, costituiti a norma degli art. 16, 17, 18 del presente Testo unico, possono essere concessi mutui di favore ammortizzabili in 25 anni per metterli in grado di effettuare la piantagione di vigne a piante madri, destinate a produrre legno americano per la ricostituzione dei vigneti invasi o distrutti dalla fillossera.

Spetta al Ministero di Agricoltura di fissare, sentita la Commissione consultiva contro le malattie delle piante istituita con R. Decreto 29 ottobre 1911, n. 1208, le somme occorrenti a ciascun Consorzio o a ciascuna Federazione di Consorzi.

I fondi necessari per i mutui saranno somministrati dalla Cassa depositi e prestiti ad interesse non superiore al quattro per cento, e non potranno eccedere i tre milioni per anno, nè complessivamente i sedici milioni di lire.

Sarà iscritto nel bilancio dell'entrata un apposito capitolo, al quale dalla Cassa depositi e prestiti saranno, di volta in volta, versate le somme da somministrarsi dal Ministero di Agricoltura ai mutuatari, ed un corrispondente capitolo sarà creato nel bilancio della spesa dello stesso Ministero, per effettuare il pagamento ai Consorzi delle rate dei mutui, previo collaudo dei lavori.

Nel caso che la somma annualmente stanziata non sia raggiunta dai mutui richiesti, la parte rimanente andrà in aumento dello stanziamento dell'anno successivo.

Art. 41. — Le annualità dei mutui saranno corrisposte alla Cassa depositi e prestiti entro il mese di luglio di ogni anno dal Ministero dell'Agricoltura che ne iscriverà l'ammontare in apposito capitolo del bilancio della spesa.

Tali annualità faranno carico per tre quarti al Ministero di Agricoltura, e per un quarto ai Consorzi mutuatari, le quote dei quali sono garantite da delegazioni sugli esattori incaricati di riscuotere i contributi consorziali. Per ottenere il mutuo il Consorzio deve consolidare per 25 anni la contribuzione stabilita dall'art. 28 del presente Testo unico almeno nella somma corrispondente a quella dovuta annualmente al Tesoro come sua quota di annualità.

Art. 42. — Per il periodo di tre anni dalla promulgazione della presente legge la Federazione ed i Consorzi possono ottenere dal Ministero di Agricoltura il rimborso, sino alla concorrenza di due terzi, della spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del legno americano

da distribuire ai consorziati per la ricostituzione delle vigne rese improduttive dalla fillossera.

Art. 43. — Per far fronte alle spese previste dall'art. 41 del presente Testo unico, nel bilancio della spesa del Ministero di Agricoltura, relativo all'esercizio 1913-914, sarà inscritta in apposito capitolo, 52 *bis*, la somma di L. 192.000, che sarà aumentata di L. 192.000 per ogni esercizio successivo, sino a che la somma complessiva di L. 1.536.000 sia raggiunta.

Per la spesa prevista dall'art. 42, a partire dall'esercizio 1913-914, lo stanziamento corrispondente al cap. 50 dell'esercizio 1912-913 del bilancio della spesa per il Ministero di Agricoltura sarà portato a L. 450.000.

Art. 44. — Più Consorzi di una provincia o di una regione possono unirsi in Federazione.

La Federazione può contrarre, nell'interesse dei Consorzi che lo richiedono, mutui complessivi alle stesse condizioni stabilite dagli articoli precedenti. Ciascun Consorzio, per il pagamento della propria quota, emetterà le delegazioni di che al precedente art. 41.

Art. 45. — Le Federazioni dei Consorzi antifillosserici di ciascuna regione potranno nominare, con l'approvazione del Ministero di Agricoltura, un proprio commissario tecnico per la direzione dei lavori di difesa della viticoltura regionale.

La Federazione è diretta da un Comitato regionale composto di tre membri, nominati uno dalle Deputazioni provinciali, uno dai Consorzi antifillosserici e dal commissario tecnico. Il Ministero può farsi rappresentare, quando lo creda opportuno, da uno speciale delegato che avrà voto deliberativo.

Art. 46. — I Consorzi cesseranno quando vengono a mancare le condizioni ed i bisogni pei quali furono costituiti.

Lo scioglimento del Consorzio e il giorno della cessazione verranno determinati con decreto reale sulla proposta dell'assemblea generale.

Gli eventuali residui della gestione consorziale, assieme con ogni altra attività del Consorzio, saranno ripartiti fra i proprietari contribuenti ascritti al Consorzio in proporzione delle contribuzioni pagate.

Art. 47. — Ai vivai di viti resistenti alla fillossera, che saranno istituiti da Consorzi secondo le norme tecniche approvate dal R. Commissario, lo Stato fornirà gratuitamente il legno occorrente per l'impianto.

Tit. III. — DISPOSIZIONI PENALI.

Art. 48. — Le persone nominate per la osservanza dei divieti emanati per impedire la esportazione di materie pericolose da comuni infetti o sospetti sono considerate come agenti di polizia giudiziaria.

Anche le guardie nominate dai Consorzi per l'osservanza dei divieti e per la vigilanza sono considerate come agenti di polizia giudiziaria.

Art. 49. — Chi avrà importato od aiutato ad importare in Italia i prodotti proibiti dagli art. 1, 2 e 3 del presente Testo unico od avrà trasgredito le prescrizioni dei delegati, relative ai provvedimenti indicati dagli art. 6 e 7, incorrerà in una multa da L. 51 a L. 500.

Le disposizioni vigenti in materia doganale [1] sono applicabili alle contravvenzioni degli anzidetti divieti di importazione.

Art. 50. — Sarà punito con multa non minore di L. 500 e col carcere non minore di tre mesi chiunque scientemente smerci piante infette di fillossera.

Sarà punito con multa non minore di L. 1000 e col carcere non minore di sei mesi chiunque abbia dolosamente cagionato infezione fillosserica nell'altrui proprietà.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 51. — È data facoltà al Governo del Re di regolare in base alle leggi vigenti la condizione dei delegati fillosserici ed assistenti tecnici, determinando in pari tempo il contributo che i Consorzi avranno facoltà di aggiungere ai loro emolumenti.

All'applicazione del presente Testo unico sarà provveduto con apposito regolamento da approvarsi con Decreto reale su proposta del Ministro di Agricoltura.

I Consorzi antifillosserici potranno deliberare regolamenti speciali che saranno esecutivi dopo l'approvazione del Ministero di Agricoltura.

[1] Vedi Legge doganale, Testo unico, approvato con R. D. 26 gennaio 1886, n. 20.

CONSIGLI PRATICI

Trattamento delle viti colpite dalla grandine.

Per evitare ulteriori danni nei vigneti colpiti dalla grandine sono consigliabili alcuni trattamenti intesi a dare alle viti nuovo vigore.

Nel caso più grave, in cui i getti, i grappoli e le foglie fossero completamente distrutti, non c'è da esitare sul modo da procedere: il rimedio migliore e più semplice è quello di potare la vite dopo quattro o cinque giorni dalla caduta della grandine, tagliando il tralcio a due o tre gemme ed asportando con un buon forbicione tutti i sarmenti molto danneggiati dalla grandine, che si trovano sul ceppo della vite e sullo sperone.

Così operando si provoca una concentrazione della linfa nelle gemme dormienti e le viti metteranno fuori dal vecchio ceppo e pezzo di tralcio vecchio lasciato degli ottimi tralci a frutto che daranno nel prossimo anno un raccolto normale, tanto più se si potrà fare una buona concimazione, p. es. con gr. 100-120 di perfosfato, 100 di solfato potassico e 60-80 di nitrato sodico per ceppo.

Nel caso meno grave, cioè quando la grandine ha bensì danneggiato i sarmenti, ma ha rispettata e risparmiata buona parte dei grappoli, è raccomandabile un'accurata solforazione con solfo contenente il cinque per cento di solfato di rame, seguita dal trattamento liquido di solfato di rame alla solita dose. In seguito (è consigliabile di attendere tre o quattro giorni per lasciar riposare un poco la pianta così fortemente e bruscamente percossa) si tagliano i getti molto danneggiati e si cimano gli altri, che portano l'uva, a tre o quattro foglie sopra l'ultimo grappolo. I getti di dietro, fra i quali vi sarà il tralcio a frutto per l'anno seguente, si lasciano tali e quali. Si avrà solo cura durante l'anno di sopprimere ad una foglia le femminelle che spunteranno sui medesimi e si lascerà solo l'ultima, che servirà di prolungamento al tralcio fruttifero dell'annata successiva. Non si risparmino durante l'anno le solforazioni e i trattamenti liquidi a base di solfato di rame, poichè è noto che le viti colpite dalla grandine vengono attaccate più facilmente dalle malattie parassitarie.

INFORMAZIONI

La lotta contro la " bianca-rossa „ degli agrumi nella provincia di Catania.

In applicazione della legge sulle malattie delle piante 26 giugno 1913, n. 888, la Direzione Generale dell'Agricoltura, nel giugno 1919, fece svolgere nelle principali zone agrumarie della provincia di Catania, da tecnici appositamente inviati, una propaganda affinchè gli agrumicultori si unissero in consorzi per la lotta contro la cocciniglia *bianca-rossa (Chrysomphalus Dictyospermi)*, che tanto danno arreca agli agrumi, e specialmente agli aranci ed ai mandarini.

Infatti la lotta contro questo insetto consiste nelle irrorazioni di polisolfuro di calcio, che conviene preparare in forte quantità per ridurne possibilmente il costo, e quindi deve rivestire carattere industriale o almeno consorziale.

L'azione del Ministero di Agricoltura ha portato alla costituzione di 24 Consorzi liberi per la lotta contro la *bianca-rossa* in provincia di Catania, abbraccianti 1701 ettari di agrumeto specializzato con circa 1.063.000 alberi. Questi Consorzi nell'estate 1919 hanno fabbricato e distribuito ai soci 580.876 litri di polisolfuro concentrato, oltre numerose pompe, spendendo L. 177.666; gli agrumicultori poi, per l'irrorazione degli alberi, hanno speso L. 179.448.

La produzione media è stata di 60.000 frutti per ettaro, del valore medio di L. 85 al mille, cioè in tutto L. 8.675.814. Trascurando la lotta, il prezzo sarebbe sceso a L. 40 per mille, in causa della deturpazione prodotta dalla *bianca-rossa,* per cui si avrebbe avuto una perdita di L. 4.593.072, senza tener conto dei frutti caduti anzi tempo.

Il Ministero ha contribuito per metà, ossia fino al limite massimo prescritto dalla legge, alle spese di fabbricazione dell'insetticida, che rappresenta la vera opera consorziale. Si è così compiuta col più lieto successo la prima grande campagna consorziale di lotta contro la *bianca-rossa* degli agrumi.

NOTIZIE DI CRONACA

Il direttore prof. Cuboni ed il prof. Grassi hanno chiuso rispettivamente i corsi di Patologia vegetale e di Entomologia agraria per gli studenti della Facoltà di Scienze. Lo stesso direttore si recò alla fine di giugno, insieme col prof. Petri, a visitare le esperienze sul *roncet* delle viti americane che da qualche anno sono in corso ad Arizzano presso Intra.

Il vicedirettore prof. Traverso fu chiamato come perito delle Ferrovie dello Stato per giudicare le avarie di alcuni carri di ortaggi, agrumi e frutta rimasti giacenti presso gli scali di Roma a causa degli scioperi ferroviari.

La prof.ª Anna Foà, essendo riuscita tra i vincitori del concorso per le cattedre di Bachicoltura, andrà col nuovo anno accademico ad occupare tale cattedra presso la R. Scuola superiore di Agricoltura di Portici.

Il dott. Colizza, ispettore aggiunto per le malattie delle piante, fu incaricato dal Ministero di coadiuvare l'ispettore dott. Malenotti nella lotta contro le cavallette nella Marsica.

* * *

Le ispezioni doganali eseguite dal personale dell'Osservatorio nel bimestre furono in numero scarso, essendo arrivate dall'estero soltanto alcune spedizioni di semi, e non diedero luogo ad alcun rilievo.

* * *

Pervennero alla Stazione, per essere sperimentati, alcuni nuovi prodotti insetticidi ed anticrittogamici, e precisamente: *esca al fosfuro di zinco,* preparata dalla Società « Electra » nello stabilimento di Civitavecchia, per la lotta contro le arvicole ed i topi; *supersolfo ramato,* preparato dalla « Società anglo-romana per la illuminazione di Roma » nelle officine di S. Paolo a Roma, per la lotta contemporanea contro l'oidio e la peronospora della vite e malattie analoghe; *Davis bug exterminator,* preparato dal sig. W. C. Davis di Portland e trasmesso al Ministero di Agricoltura dal sig. Lattes di Portland, per la lotta contro le cimici ed altri insetti delle piante.

* * *

Tra i campioni di piante malate, che pervennero in esame in numero rilevante, meritano di essere segnalati i seguenti: rami di *Acer japonica* var. *polymorpha* mandati da S. E. l'on. T. Tittoni, da Man-

ziana, con foglie parzialmente disseccate per il parassitismo di una specie di *Aureobasidium*, simile se non identico all'*A. Vitis*, ma che non fu possibile studiare in modo completo per deficienza di materiale; piante di erba medica mandate dal prof. C. Lumia del R. Istituto Tecnico di Roma, affette da « mal del gozzo » dovuto al parassitismo dell'*Urophlyctis Alfalfae*, specie ancora rara in Italia; grappoli d'uva mandati dal sig. L. Valsecchi di Este, affetti, oltre che da altri parassiti comuni, anche dall'*Aureobasidium Vitis* che purtroppo continua a diffondersi in Italia; rami di Ciliegio mandati dallo stesso Valsecchi, affetti da una forma non comune di *Monilia cinerea;* piante di Cece mandate dalla Scuola pratica di Agricoltura di Ascoli Piceno, colpite da « rabbia », altra malattia che merita di essere presa in maggior considerazione per i danni che produce, dovuta al parassitismo della *Phyllosticta rabiei;* foglie di Tabacco mandate dalla Scuola pratica di Agricoltura di Lecce, colpite da una specie di vaiuolo, probabilmente di origine bacterica, di cui si richiese invano nuovo materiale per uno studio più completo.

Dal prof. E. Barsali di Pisa furono mandati per la determinazione alcuni fungilli parassiti, tra i quali notevole la *Sphaerotheca mors-uvae* del Ribes, ancora fortunatamente abbastanza rara in Italia.

* * *

Informazioni varie vennero fornite: al Ministero di Agricoltura riguardo al quantitativo di estratto fenicato di tabacco ritenuto necessario per la lotta contro gli insetti dannosi nel territorio delle quattro provincie del nostro Osservatorio; al sig. Aliberti di Roma riguardo al cosidetto « caffè messicano » costituito da semi di *Astragalus baeticus;* al sig. Andreotti di Molina di Quosa (Pisa) circa l'azione dello zolfo contro l'oidio.

* * *

La produzione del solfato di rame in Italia si aggira quest'anno intorno ad 800.000 quintali, superando quindi, sia pure di poco, il fabbisogno nazionale che è calcolato di 700-750 mila quintali. Si può ormai affermare che la produzione italiana di sostanze anticrittogamiche ed insetticide ha notevolmente progredito in questi ultimi anni e che i prodotti italiani non sono praticamente inferiori a quelli degli altri paesi.

* * *

Visitarono, a scopo d'istruzione, i laboratori ed il museo della Stazione le alunne del corso di scienze della R. Scuola di Magistero di Roma, guidate dal prof. C. Lumia.